



**OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DEL DOMICILIO DIGITALE DEGLI
AMMINISTRATORI DI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA
LEGGE 30 DICEMBRE 2024, n. 207**

INDICAZIONI OPERATIVE

L'art. 1, comma 860 della Legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), vigente dal 1/1/2025, ha modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «*nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria*».

Pertanto, l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – è esteso anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria

Imprese soggette all'obbligo

La norma si applica a tutte le imprese costituite in forma societaria:

Società semplice, Società in nome collettivo, Società in accomandata semplice, tutte le Società di capitali (srl, spa, sapa, società consortili, società cooperative), STP, Società tra avvocati

Non sono pertanto soggetti all'obbligo della comunicazione: Consorzi, Reti di imprese, Società di mutuo soccorso

Si applica inoltre:

1. Alle **società costituite a decorrere dalla data del 1.1.2025**
2. Alle **società già costituite** ed iscritte nel registro imprese in data antecedente al 1.1.2025: la comunicazione dovrà essere effettuata **in occasione di una nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore/liquidatore.**

Soggetti obbligati

Tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione, dunque:

Amministratori / liquidatori

Termine

Nessun termine



PEC da indicare

Gli amministratori possono indicare quale domicilio digitale:

- PEC della **società**, se scelta dall'amministratore quale domicilio digitale in analogia a quanto previsto in caso di elezione del domicilio speciale ex art. 47 c.c.;
- **Proprio domicilio digitale personale** (Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico per più imprese potrà indicare per ciascuna di esse il medesimo indirizzo PEC)

Decorrenza dell'obbligo

- 1) Neo imprese (società di persone e di capitali costituite a decorrere dal 01/01/2025)

La comunicazione dovrà essere effettuata **contestualmente** alla domanda di iscrizione della società nel registro imprese

- 2) Imprese già costituite ed iscritte nel registro imprese in data antecedente al 1.1.2025:

La comunicazione dovrà essere effettuata **in occasione dell'iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore/liquidatore**

Diritti di segreteria e imposta di bollo

Diritto di segreteria e imposta di bollo dovuti secondo l'ordinaria disciplina dell'adempimento di iscrizione nuova nomina o conferma/rinnovo amministratore/liquidatore

AVVERTENZE

Nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori, l'ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.

Nel caso in cui la domanda non venga integrata con l'indicazione nel modello di domanda dell'indirizzo PEC degli amministratori si provvederà al rifiuto